

**Affari**  
**Legali**

*Di Crescita:  
aziende, p.a.  
e studi legali  
testano le novità*

da pag. 29



Prime valutazioni degli avvocati d'affari sulle misure contenute nella legge 58/2019

# Di Crescita, si parte. Aziende, Pa e studi legali testano le novità

Pagine a cura  
di **ANTONIO RANALLI**

**R**iuscirà l'uno-due del governo, attraverso il dl Sblocca Cantieri, prima, e il dl Crescita, ora, a dare l'attesa scossa all'economia italiana? *Affari Legali* lo ha chiesto ad alcuni degli avvocati che si troveranno nei prossimi giorni a dover analizzare, per conto delle proprie aziende clienti, la bontà e l'efficacia delle misure introdotte, da ultimo, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del dl 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto «Decreto Crescita».

Tra i tanti temi toccati dal Decreto Crescita, per esempio, c'è l'introduzione delle Società Investimento Semplificate. «Il decreto contiene rilevanti



**Francesco Dagnino**

mi misure volte a salvaguardare alcune imprese in crisi e più in generale il tessuto imprenditoriale esistente, nonché a favorire gli investimenti e lo sviluppo di imprese innovative. Mentre, quasi non si occupa di introdurre misure volte a recuperare l'attrattività dell'Italia per gli investitori stranieri», commenta **Francesco Dagnino**, partner di *LEXIA Avvocati*. «Il Decreto Crescita ha introdotto nel nostro ordinamento le Società Investimento Semplificate («Sis»), che costituiscono dei piccoli gestori di fondi di investimento alternativi riservati a investitori professionali, volti a incentivare l'afflusso di risorse economiche da parte di investitori istituzionali e business angel a favore delle start-up e delle piccole e medie imprese italiane. La costituzione di una Sis è soggetta all'autorizzazione di Banca d'Italia, previa verifica di determinati requisiti previsti dalla legge e di un programma di attività. Le Sis sono assoggettate a una disciplina di vigi-

lanza semplificata rispetto alle Sgr tradizionali. Le Sis possono raccogliere presso gli investitori professionali fino a un massimo di 25 milioni di euro attraverso l'offerta di proprie azioni o di strumenti finanziari partecipativi (con esclusione delle obbligazioni) in ottemperanza ai vincoli imposti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio. I capitali raccolti possono essere investiti soltanto in pmi non quotate innovative che si trovino nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività».

Secondo **Enrico Sisti**, partner di *Rucellai & Raffaelli*, uno dei punti più critici è quello relativo al venture capital. La nuova legge «rischia» infatti di diluire la scelta fatta dal governo con l'ultima legge di Bilancio. «Se la Manovra individuava nel venture capital lo strumento principale per perseguire l'innovazione, con il Decreto l'impatto ne risulta notevolmente ridotto, con alcuni risultati paradossali (se voluti o «preintenzionali» è da capire)», spiega. «Ad esempio, la percentuale di dividendi delle partecipate dallo Stato da destinare al Venture Capital nella legge di Bilancio era di «almeno il 15%» ed è stato scritto (su giornali, ma anche nel Dossier parlamentare) che si sarebbe ridotta ad almeno il 10%. Ma la verità è



**Enrico Sisti**

che quel «almeno il» è diventato «fino al 10%» nel Decreto convertito, con la conseguenza che, privando la misura di una soglia minima, la misura può «tranquillamente» azzerarsi: urge correre ai ripari.

Anche le misure su Sis e Pir sono il frutto, nella loro fisionomia definitiva, di una evidente mediazione al ribasso. Sembra invece che sia tornato il focus su Impresa 4.0 che era stata a sua volta depotenziata con la Legge di Bilancio. Ma anche qui: perché il ritorno del super-ammortamento che di tutte le misure precedenti era quella meno rilevante in termini di contri-

buto all'innovazione digitale (pur certamente gradita alle imprese)? Assorbe comunque risorse. E perché le agevolazioni Start Digital Transformation riguardano solo le società manifatturiere, e non anche quelle di servizi (salvo il turismo)? Non solo l'Italia deve recuperare un enorme gap proprio nei servizi, ma come tutti sanno le linee tra produzione fisica e servizio è sempre più confusa».

Il Decreto Crescita è intervenuto anche nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione apportando alcune significative modifiche alla legge 30 aprile 1999 n.



**Gianrico Gianni**

130 sulla cartolarizzazione di crediti. «Queste modifiche sono dirette principalmente a favorire la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati», spiega **Gianrico Gianni**, Italy head of finance department di *Orrick*. «In particolare, sono state introdotte alcune previsioni volte a supportare l'implementazione di strutture di cartolarizzazione con il coinvolgimento di cd. «società veicolo di appoggio» (conosciute anche come Reoco e Leasco). Tali previsioni hanno anche interessato il regime fiscale applicabile a queste società. Certamente rilevante è la previsione, analoga a quella contenuta in materia di cartolarizzazione dei crediti pecuniari, secondo la quale i beni, acquistati dalla società veicolo di appoggio, i rapporti giuridici ad essa inerenti nonché i proventi derivanti dalla attività della medesima società sono di fatto esentati da tassazione diretta (Ires e Irap).

Altrettanto rilevanti sono le novità introdotte in materia di imposte d'atto applicabili alle operazioni immobiliari effettuate dalle medesime società. In particolare, sono ora dovute in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale inerenti al trasferimento dei beni alla società veicolo di appoggio. Anche la successiva cessione

dei beni da parte della medesima società può, al ricorrere di determinate condizioni, beneficiare dell'applicazione delle imposte d'atto in misura fissa».

Si sofferma sugli aspetti fiscali, invece **Francesca Ma-**



**Francesca Masotti**

sotti, partner di *MBC lex*. «Il Decreto Crescita, inizialmente pensato per contenere misure a sostegno della crescita economica si è trasformato in sede di conversione in legge in un testo complesso, che include tra l'altro diverse norme di salvataggio. «In ambito fiscale sono state recepite diverse proposte derivanti dal mondo dei professionisti che tuttavia poco hanno a che fare con la crescita. Si tratta principalmente di semplificazioni o proroghe concesse a causa della crescente complessità degli adempimenti tributari: la proroga del versamento delle imposte sui redditi per i soggetti che esercitano attività soggette alle nuove «pagelle fiscali» (gli Indici Sintetici di Affidabilità o Isa) è sicuramente un provvedimento equo ma appare anche dovuto, così come alcune semplificazioni in tema di Iva. In tema di semplificazioni, l'articolo 4-septies del decreto recita un proposito ambizioso, disponendo che i modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria: agli addetti ai lavori basterebbe che modelli ed istruzioni fossero comprensibili quantomeno ai contribuenti che di tali conoscenze sono forniti, per renderli in grado di spiegarli ai propri clienti. Il Decreto prevede comunque diverse misure a vario titolo agevolative: di rilievo la maggior deducibilità Imu sui beni strumentali, l'estensione degli incentivi fiscali al settore edile, le disposizioni a tutela dei marchi e del made in Italy, gli incentivi fiscali per la crescita del Sud, il credito di imposta per la partecipazione a fiere estere, la «mini ires» (aliquota di imposta ridotta) sugli utili reinvestiti, la proroga del super ammortamento. Si tratta

di misure singolarmente utili ma non decisive per il rilancio dell'economia del Paese, che avrebbe bisogno di una riforma fiscale profonda».

Per quanto riguarda invece la Mini Ires «questa prevede la tassazione agevolata degli utili non distribuiti, con l'aliquota Ires che si riduce per questi gradualmente dal 22,5 al 20% a partire dal 2019 e fino al 2023, mentre la semplificazione della disciplina del Patent box prevede l'accesso all'agevolazione mediante determinazione diretta del beneficio da parte del contribuente senza più dover attendere i tempi di definizione di un accordo preventivo con l'amministrazione finanziaria», spiega **Giovanni Bandera**, partner di *Pedersoli Studio Legale* e responsabile del dipartimento diritto tributario. «Le altre disposizioni, pur essendo interessanti (anche se in parte si tratta della riproposizione di misure già adottate in passato anche da altri governi), hanno il limite di essere accessibili solo per le piccole e medie



**Giovanni Bandera**

imprese, dimenticandosi che il fattore dimensionale, in mondo globalizzato, è ormai un fattore competitivo imprescindibile».

Per **Francesco Sciaudone**, managing partner di *Grimaldi Studio Legale* e *Grimaldi Alliance* «la crescita è un obiettivo che impone una valutazione dell'intervento normativo sia in termini di risultato finale sia in termini di incidenza durante la fase di implementazione dell'intervento considerato. L'analisi di impatto che si svolge per valutare ex ante gli effetti di ipotesi di interventi normativi ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dovrebbe avere come parametro la «crescita» valutata in tutto il periodo necessario per raggiungere l'obiettivo dell'intervento in questione. Una misura può avere un obiettivo finale sicuramente di crescita a regime ma avere un impatto inefficiente nella fase di implementazione. Ad esempio la norma del Decreto Crescita che

Supplemento a cura  
di **ROBERTO MILACCA**  
*rmiliacca@class.it*  
e **GIANNI MACHEDA**  
*gmacheda@class.it*

## Sotto osservazione le nuove Società di investimento semplice

prevede la possibilità per alcuni enti locali in pre-dissesto di poter ridurre del 5% gli importi dei contratti di acquisto di beni e servizi, in essere, per tutta la durata residua dei contratti medesimi è una previsione che aiuta la pubblica amministrazione ma può mettere in diffi-



Francesco Sciaudone

coltà l'impresa privata. Quando si parla di crescita, pertanto, ci si deve porre un problema di incremento di prospettiva in termini qualitativi e quantitativi. Il rischio è che a volte si concepiscano obiettivi ambiziosi per settori specifici e nel tempo occorrente per il raggiungimento degli stessi il mercato di rife-

rimento è profondamente mutato, in alcuni casi in termini peggiorativi sotto il profilo della competizione. In quel caso a beneficiare dell'obiettivo saranno in pochi e il macro-obiettivo di crescita non sarà raggiunto. Ciò detto nello scenario attuale dell'economia italiana, ogni opportunità creata dal legislatore va colta con rapidità».

Positive, secondo **Isabella Porchia**, counsel di **Latham & Watkins**, le misure volte a favorire la crescita dimensionale delle imprese italiane e quelle che prevedono la creazione di una regolamentazione sperimentale semplificata per le imprese finanziarie italiane operanti nel Fintech (c.d. regulatory sandbox). «Sulle prime, in base alla nostra esperienza internazionale nell'assistenza legale in operazioni straordinarie, riteniamo che la crescita dimensionale delle imprese italiane sia oggi più che mai un elemento chiave per ampliare e diversificare i canali di finanziamento e di raccolta di capitali sui mercati e attrarre investitori internazionali», spiega Porchia. «In questa direzione, bene quindi il bonus aggregazione a fronte di operazioni di fusione, scissione e



Isabella Porchia

conferimento di azienda, l'introduzione della società di investimento semplice (Sis) per supportare gli investimenti in venture capital e gli incentivi agli Eltif per gli investimenti a lungo termine in Pmi. Sulle seconde, la creazione di una regulatory sandbox quanto più semplificata e agevole potrebbe essere uno strumento utile per supportare la crescita e l'innovazione delle imprese italiane che operano nel settore del Fintech, sempre più importante e consolidato a livello globale».

Sul fronte lavoro, il dl crescita abroga i contratti di solidarietà, mentre, tra gli am-

mortizzatori sociali, introduce il contratto di espansione. «Il legislatore ha eliminato un ammortizzatore strutturale – i contratti di solidarietà espansiva – che era a disposizione di un'ampia platea di datori di lavoro, per sostituirla con una misura in via sperimentale (anni 2019 e 2020), destinata a un più ristretto pubblico di imprese», spiega **Giulietta Bergamaschi**, managing partner di **Lexellent**. «Il contratto di espansione è destinato, infatti, a imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che vogliono intraprendere un processo finalizzato al progresso e allo sviluppo tecnologico e che per fare ciò abbiano necessità di razionalizzare le competenze professionali in organico, di assumere nuove professionalità e di fare a meno di altre. Le nuove assunzioni mirano al ricambio generazionale all'interno dell'organico aziendale, dando la possibilità di inserimento ai tanti giovani in cerca di lavoro. Visto il requisito in termini di organico aziendale, saranno però solo le grandi imprese, e non anche quelle medio-piccole che in Italia sono la maggior parte, a poter contare sugli incentivi messi

a disposizione dal nuovo istituto per il caso in cui si affrontino percorsi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. La misura prevede inoltre un piano di esodo per alcuni dipendenti che hanno maturato i requisiti richiesti (e cioè che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione). Per l'accesso a tali benefici sono



Giulietta Bergamaschi

previsti limiti complessivi di spesa per cui, esauriti i fondi a disposizione da qui al 2021, le domande non saranno più prese in considerazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

© Riproduzione riservata

## Marchi di interesse nazionale e Patent box, tutte le novità sul fronte Ip

La normativa contiene diverse novità in materia di proprietà intellettuale. L'articolo 31, per esempio, introduce nel Codice della proprietà industriale la tipologia del «Marchio storico di interesse nazionale», alla quale potranno appartenere i marchi d'impresa registrati (o usati in modo continuativo) da almeno 50 anni, quando siano utilizzati per contraddistinguere «prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale». Per l'avvocato **Giulio Cerioli**, presiden-

te di utilizzare, per finalità commerciali e promozionali, il logo: «Marchio storico di interesse nazionale», prosegue **Nicla Picchi**, fondatrice e managing partner dello studio legale **Picchi, Angelini & Associati**. «A parte ciò, l'iscrizione nel registro non comporta altri benefici per le imprese richiedenti, posto che la



Nicla Picchi

nuova disciplina non determina alcuna forma di tutela rafforzata del titolare del marchio nei confronti di soggetti terzi. Il resto delle previsioni in materia di marchi storici riguarda l'ipotesi di chiusura dei relativi siti produttivi, e si presenta più problematico. Per le imprese

al territorio nazionale», oltre che a un'ardua dimostrazione di un «uso continuativo da almeno cinquant'anni»: e già questo varrà probabilmente a rendere le relative disposizioni lettera morta. E c'è davvero da augurarsi che tali restino, atteso che questa

nuova categoria dei «marchi storici» pone a carico dell'impresa che ne beneficia (o forse la subisce) obblighi di informativa al Ministero, severamente sanzionati, volti a consentire allo Stato «interventi nel capitale di rischio» delle imprese che intendano chiudere un sito produttivo, anche per delocalizzazione all'estero. Insomma, un varco alle buone

vecchie «partecipazioni statali», tornate prepotentemente in auge negli ultimi tempi. Il tutto con un importante

impegno di spesa pubblica, anche per nuove assunzioni, che evoca antichi costumi e solleva attuali preoccupazioni. Segnalò poi la norma che vieta la registrazione di segni «lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia», augurandoci che essa pure resti relegata alla sfera della demagogia, senza nulla aggiungere alla norma già in vigore che, senza ostentazione di tutela nazionale, impedisce la registrazione di segni contrari all'ordine pubblico e al buon costume».

«Da accogliere con particolare favore è anzitutto la possibilità di ottenere un brevetto italiano direttamente da una domanda internazionale, senza dover più necessariamente avviare una procedura europea, con notevole risparmio di costi per i richiedenti», afferma **Isabella Corrias**, avvocato, senior associate del team Ip/Dp/It di **Roedl &**



Isabella Corrias

**Partner**. «Positiva è anche l'introduzione di un'importante semplificazione nella disciplina del cosiddetto Patent box (il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo diretto o indiretto di alcuni beni immateriali), che consente ai contribuenti, in alternativa all'attuale procedura di ruling obbligatoria in caso di utilizzo diretto dell'asset, di beneficiare dell'agevolazione direttamente in dichiarazione, determinando autonomamente il reddito agevolabile e indicando le informazioni a tal fine necessarie in un'adeguata documentazione, che potrà essere oggetto di confronto con l'Amministrazione finanziaria in fase di controllo».

© Riproduzione riservata



Giulio Cerioli

te di decidere di chiudere il sito produttivo per cessazione dell'attività o per delocalizzazione della stessa fuori dal territorio nazionale, viene introdotto l'obbligo di notifica «senza ritardo» al Mise di una serie di informazioni relative al progetto di chiusura. La violazione dell'obbligo informativo così introdotto comporterà, a carico dell'impresa, l'applicazione di una sanzione amministrativa da 5



Pier Luigi Roncaglia

mil a 50 mila euro».

Secondo **Pier Luigi Roncaglia**, managing partner dello studio legale **Spheriensi** quanto alle disposizioni relative ai «marchi storici», «l'individuazione è affidata a criteri del tutto discrezionali ed evanescenti come quelli di «eccellenza»